

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Società cooperativa

Via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB)

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 434327 e Codice Fiscale n. 01434500151

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157431 e all'Albo delle banche al n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2018 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato): € 129.755.352

Tel.: 0362.5771.1 - Fax: 0362.564276

Email: info@bccbarlassina.it – PEC: bccb@pec.bccbarlassina.it - Sito internet: www.bccbarlassina.it

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, a fronte di una garanzia ipotecaria, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Principali rischi

Apertura di credito a tasso fisso

Il tasso di interesse resta fisso per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Apertura di credito a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente del tasso complessivo.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nelle aperture di credito che prevedono un tasso variabile, può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni dell'indice di riferimento, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto, inoltre, può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche (tassi di interesse, se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato o a tempo determinato se a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio).

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE L'APERTURA DI CREDITO GARANTITA DA IPOTECA

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 5.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 17,36%	Applicazione TASSO FISSO. Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva
Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 5.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 13,85%	Applicazione TASSO VARIABILE. Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva

Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI	
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	CONTO GARANZIA IPO. CONSUMATORI: entro fido: Tasso fisso: 13,65% CONTO GARANZIA IPO. CONSUMATORI T.V.: entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 6/360 (Attualmente pari a: - 0,5%) + 11 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10,5% EURIBOR 6M/360 rilevato mensilmente per valuta il 1°gg lavorativo (rilevato da "Il Sole 24 Ore") amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI)
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	CONTO GARANZIA IPO. CONSUMATORI: Tasso fisso: 15,4% CONTO GARANZIA IPO. CONSUMATORI T.V.: Tasso variabile: EURIBOR 6/360 (Attualmente pari a: - 0,5%) + 14 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 13,5% EURIBOR 6M/360 rilevato mensilmente per valuta il 1°gg lavorativo (rilevato da "Il Sole 24 Ore") amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI)
Commissione per la messa a disposizione dei fondi (commissione onnicomprensiva)	2%
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca	
Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- quando lo sconfinamento in assenza di fido o extra-fido è inferiore o pari a 500 euro;
- quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno

sconfinamento;

d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	fino a € 500,00: € 0,00 oltre: € 10,00
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	€ 150,00
Numero minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva	Non previsto
Numero minimo di giorni di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Non previsto
Importo della franchigia di esenzione per incrementi di sconfinamento	Non previsto

IN PRESENZA DI TASSO INDICIZZATO

Il valore del tasso è determinato mensilmente ed è quello corrispondente all'indice di riferimento stabilito nel documento di sintesi, rilevato per valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese, sulla base dei valori pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", arrotondato al centesimo superiore e maggiorato dello spread riportato nello stesso documento di sintesi; ciò senza ulteriore e preventiva comunicazione di variazione da parte della Banca.

Qualora nel documento di sintesi venga specificata la presenza di un valore minimo dell'indice di riferimento (c.d. tasso "Floor"), resta convenuto tra le parti che, ai fini della determinazione del tasso d'interesse applicato al contratto, tale valore sarà preso a riferimento nel caso in cui l'effettiva quotazione dell'indice di riferimento risultasse inferiore.

CAPITALIZZAZIONE

Conteggio interessi dare	ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri	TRIMESTRALE
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)
Esigibilità interessi	Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.

SPESE

Spese per la stipula del contratto

Spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00
Imposte e tasse presenti e future	Nella misura effettivamente sostenuta
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni economiche	Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria iniziale
Perizia tecnica	€ 500,00
Pegno su titoli a garanzia - spesa deposito	€ 50,00 semestrali
Pegno su titoli a garanzia - spesa bolli	0,20% del controvalore
Altre garanzie obbligatorie	Eventuali garanzie personali
Spese per stipula atto fuori dai locali del finanziatore	€ 200,00
Spese per rilascio garanzie da terzi - una tantum	€ 300,00

Spese per la gestione del rapporto

Adempimenti notarili	Spese a carico del cliente (quanto richiesto dal notaio secondo tariffa notarile)
----------------------	---

Assicurazione immobile	Spese a carico del cliente (variabile in funzione della polizza sottoscritta)
Tassa ipotecaria (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)	Secondo la vigente normativa
Invio comunicazioni periodiche	€0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Altre comunicazioni	€0,00
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	€5,00
Spese per copia documentazione	Per i costi in dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo "Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni"
Spese per rilascio dichiarazioni e certificazioni	€100,00
Variazione/restrizione/trasferimento di ipoteca	€300,00 (oneri notarili esclusi)
Rinnovazione ipoteca	€300,00 (oneri notarili esclusi)
Spese per cancellazione ipotecarie ordinarie (non semplificate ex art.40-bis del TUB)	€300,00 (oneri notarili esclusi)
Commissione di istruttoria veloce	Si veda apposita Sezione

ALTRI ONERI

Imposta sostitutiva (per finanziamenti per i quali è esercitata l'opzione)	0,25% oppure 2,00% della somma erogata
Imposta di bollo su contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)	€16,00
Imposta di registro (prevista per finanziamenti sui quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)	€200,00
Imposta di bollo su eventuali cambiali in garanzia	0,01% dell'importo della cambiale (per finanziamenti per i quali è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva) 1,10% dell'importo della cambiale (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l'opzione dell'imposta sostitutiva)

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della banca www.bccbarlassina.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In

presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente se sul conto è regolata soltanto la carta di debito

n° 45 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente se sul conto è regolata una carta di credito, un deposito titoli, il servizio POS e/o il servizio viacard/telepass.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA

Ufficio Reclami

Via C. Colombo n.1/3 – 20825 BARLASSINA

Fax: 0362/5771207

e-mail reclami@bccbarlassina.it

pec: legale@pec.barlassina.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi diversi dall'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Microimpresa	L'impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Tasso di interesse debitore	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione per la messa a disposizione dei fondi (commissione onnicomprensiva)	Compenso onnicomprensivo per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata in misura proporzionale rispetto all'importo e alla durata dell'affidamento
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	La commissione di istruttoria veloce viene applicata a fronte dell'eventuale autorizzazione allo sconfinamento del conto corrente concessa dalla banca avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Sconfinamento	Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma che la Banca mette a disposizione, ad eccezione delle aperture di credito concesse a persone fisiche e destinate all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per le quali l'imposta sostitutiva è pari al 2% della stessa somma. E' facoltà delle parti concordare di: <ul style="list-style-type: none"> • applicare il regime dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e della tassa sulle concessioni governative; • non applicare l'imposta sostitutiva.
Ipoteca	E' un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni oggetto della garanzia, siano essi del debitore o di un terzo, e di essere preferito agli altri creditori sul prezzo ricavato dalla espropriazione.
Istruttoria	Analisi delle pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento da parte della Banca.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Definito in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore, tenendo presente che, in ogni caso, la differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Saldo per valuta	Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Saldo disponibile	Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.